



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

**DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI  
ACCERTAMENTI ATTITUDINALI DEL CONCORSO  
PUBBLICO, PER ESAME E TITOLI, PER  
L'ASSUNZIONE DI 654 ALLIEVI AGENTI DELLA  
POLIZIA DI STATO RISERVATO AI VOLONTARI IN  
FERMA PREFISSATA DI UN ANNO O QUADRIENNALE  
OVVERO IN RAFFERMA ANNUALE IN SERVIZIO O IN  
CONGEDO**

(indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza dell'8 novembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 9 novembre 2018)



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE**

## **INDICE**

|  |   |
|--|---|
| <b>PREMESSA</b>  | 3 |
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>   | 3 |
| <b>COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ATTITUDINALI</b>   | 3 |
| <b>ACCERTAMENTI ATTITUDINALI</b>   | 4 |
| Criteri di valutazione   | 4 |
| Svolgimento degli accertamenti   | 5 |
| Esito degli accertamenti   | 6 |
| <b>ALLEGATI</b>  |   |
| Allegato 1 - decreto Ministro dell'interno del 30 giugno 2003, n. 198  |   |
| Allegato 2 - decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa del 22 febbraio 2006 |   |



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

## PREMESSA

Le procedure selettive relative agli accertamenti attitudinali sono rivolte a verificare il possesso dell'attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all'appartenenza al ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato da parte dei candidati al concorso.

Gli accertamenti attitudinali sono rivolti a verificare il possesso delle qualità e delle caratteristiche necessarie all'efficiente espletamento dell'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire, nell'ambito dei compiti connessi con l'attività di polizia.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

1. decreto del Ministro dell'interno del 30 giugno 2003, n. 198
2. decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa del 22 febbraio 2006

## COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ATTITUDINALI

È nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, sezione *Concorsi – Area operativa concorsi in atto* (d'ora in poi SITO).

È composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, del ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale (denominato commissario capo tecnico con d.lgs. n. 126 del 2018) o a commissario capo in possesso dell'abilitazione professionale di perito settore attitudinale.

Svolge le funzioni di segretario un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ovvero un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati - di volta in volta – con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane. (ex art. 5, co 7, d.m. 22 febbraio 2006).



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

## **ACCERTAMENTI ATTITUDINALI**

I candidati che hanno superato gli accertamenti per l'efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici, saranno a disposizione della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali per il 4° e il 5° giorno.

Gli stessi, dovranno presentarsi alle ore 08.00 del quarto giorno presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato, sito nel complesso del "Forte Ostiense", in Salita del Forte Ostiense n. 15, ove si svolgeranno gli accertamenti attitudinali.

I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nella convocazione e nelle comunicazioni successive, saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Il candidato che non possa presentarsi nel giorno stabilito per causa di forza maggiore dovrà far pervenire, entro tale data, idonea documentazione giustificativa all'indirizzo PEC dedicato al concorso (dpps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it). L'Ufficio attività concorsuali, valutata la documentazione prodotta, potrà differire l'effettuazione degli accertamenti attitudinali ad un'apposita seduta preventivamente stabilita e comunicata dalla Commissione al citato Ufficio. Tale data dovrà essere ricompresa nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi o in altra data successiva, ma comunque entro il termine di conclusione della valutazione dei titoli.

All'atto della presentazione, ciascun candidato dovrà avere al seguito un valido documento di riconoscimento nonché la tessera sanitaria su supporto magnetico contenente il codice fiscale.

I candidati sono sottoposti ad una serie di test, sia individuali che collettivi, e a un colloquio con un componente della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali.

Il componente della citata Commissione che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al presidente della Commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.

Nel caso in cui siano risultati positivi i test, ma sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale.

L'esito delle prove di ciascun aspirante sarà valutato dalla Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, cui compete il giudizio d'idoneità o non idoneità attitudinale.

### **Criteri di valutazione**

La Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, nel verbale preliminare - che sarà pubblicato sul SITO -, stabilisce i criteri d'idoneità e le relative modalità di valutazione dei candidati, nel rispetto dei requisiti contemplati dall'art. 4 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198 - (Tab. 2)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

e sintetizzati in:

- livello evolutivo
- controllo emotivo
- capacità intellettuale
- socialità

## **Svolgimento degli accertamenti**

La mattina del primo giorno degli accertamenti attitudinali, ai candidati saranno somministrati i test psicoattitudinali, aggiornati secondo le moderne metodologie e approvati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane, costituiti da:

- test psicomotorio: prende in esame i tempi di reazione acustica e visiva del candidato.
- test psicosensoriale: utile per valutare la memoria a breve termine, la capacità associativa e la rapidità percettiva.
- test cognitivi: valutano le potenzialità intellettive. Al candidato è chiesto di individuare lo stimolo mancante per completare una sequenza, oppure lo stimolo che risponde a determinate caratteristiche.
- questionari di personalità e motivazionali: misurano caratteristiche quali i tratti personologici e gli assetti motivazionali e valoriali del candidato. In genere sono costituiti da frasi che descrivono un comportamento o un'opinione. Il candidato deve esprimere il proprio grado di accordo con l'affermazione proposta o la frequenza con cui adotta un determinato comportamento.

Il pomeriggio del primo giorno degli accertamenti attitudinali, in funzione del numero dei candidati convocati, una parte degli stessi è sottoposta al colloquio attitudinale individuale condotto da un membro della Commissione che indaga le esperienze, gli interessi, le opinioni, le aspirazioni del candidato e i suoi tratti di personalità. Inoltre, tende a osservare le capacità relazionali e di socializzazione del candidato, nonché la maturità, la capacità e la modalità di gestione delle emozioni. Quest'ultima caratteristica psicoattitudinale è indagata anche attraverso la somministrazione di una prova individuale svolta nel corso del colloquio.

I funzionari del ruolo degli psicologi, al termine del colloquio individuale, riporteranno gli esiti dello stesso sulla scheda del profilo individuale attitudinale del candidato; qualora gli psicologi lo ritengano necessario, possono redigere motivata richiesta - al presidente della Commissione - di ripetizione del colloquio del candidato in sede collegiale (*ex art. 5, comma 6, d.m. 22 febbraio 2006*).

La mattina del secondo giorno, gli eventuali restanti candidati saranno sottoposti ad analogo colloquio individuale. Terminato il colloquio individuale, la Commissione chiamerà, per un



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

secondo colloquio, i candidati per i quali i funzionari tecnici psicologi avranno richiesto un riesame in sede collegiale. Al termine, saranno riportati, anche per questi ultimi, sulla scheda di profilo individuale attitudinale, gli esiti del colloquio collegiale.

Il pomeriggio del secondo giorno, terminati i colloqui collegiali, analizzati e valutati i risultati delle prove conseguiti da tutti i candidati, la Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali redige e sottoscrive un verbale per ciascun candidato esaminato, con cui esprime il giudizio finale relativo all'idoneità attitudinale al servizio nella Polizia di Stato.

## Esito degli accertamenti

Al termine delle valutazioni, il segretario della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali notificherà a ciascun candidato l'esito degli accertamenti, contenuto in apposito verbale, riportante l'indicazione della *idoneità* o *non idoneità* attitudinale, consegnandone copia all'interessato.

Il giudizio della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali è definitivo e in caso d'inidoneità del candidato comporta l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Avverso il giudizio della Commissione è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, il 28 febbraio 2011

IL DIRETTORE CENTRALE

Scandone

**Ministero dell'interno**

**D.M. 30/06/2003, n. 198**

**Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 2003, n. 177.**

Epigrafe

Premessa

Capo I

Disposizioni generali

1. *Accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.*
2. *Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.*

Capo II

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e degli appartenenti ai predetti ruoli

3. *Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici.*
4. *Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia.*
5. *Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia.*

Capo III

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e degli appartenenti ai predetti ruoli

6. *Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici.*
7. *Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari.*

Capo IV

Disposizioni finali

8. *Disposizioni finali.*

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

**D.M. 30 giugno 2003, n. 198 (1)**

**Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli (2).**

---

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 2003, n. 177.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli 6 e 27 *-bis* che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli 5, 20 *-quater* e 25 *-bis* che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui è disciplinato l'accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'articolo 55 *-bis* del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;

Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, con nota 9 maggio 2003, n. 333.A/9806.B.3;

Adotta il seguente regolamento:

### Capo I Disposizioni generali

#### **1. Accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.**

1. L'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato avviene secondo le disposizioni previste dai regolamenti che disciplinano le procedure relative ai predetti concorsi.

#### **2. Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.**

1. Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'idoneità o la non idoneità fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione effettua visite mediche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli incarichi svolti, dell'età, dell'anzianità di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.

3. Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obiettivamente emerge la necessità del suddetto giudizio.



## Capo II

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e degli appartenenti ai predetti ruoli

### **3. Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici.**

1. I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari, sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia (3);

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori e dei commissari, visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.

2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella 1.

3. I candidati sono sottoposti alle prove di efficienza fisica previste nel bando di concorso, secondo le modalità ed i programmi ivi indicati rispettivamente per gli uomini e le donne.

---

(3) A norma dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

### **4. Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia.**

1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli indicati nell'allegata tabella 2.

### **5. Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia.**

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza.

2. Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> o 8<sup>a</sup> della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale di cui al comma 1 può essere giudicato non idoneo al servizio nel ruolo di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.

### Capo III

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e degli appartenenti ai predetti ruoli

#### **6. Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici.**

1. I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari, sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia (4);

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.

2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella 1.

---

(4) A norma dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

#### **7. Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari.**

1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli rispettivamente indicati nell'allegata tabella 3.

### Capo IV Disposizioni finali

#### **8. Disposizioni finali.**

1. All'aggiornamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale previsti dal presente regolamento si provvede con le medesime forme e modalità del predetto provvedimento.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, recante il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259, recante il regolamento sui requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Tabella 1  
(ai sensi degli articoli 3 e 6)

CAUSE DI NON IDONEITÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI  
PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze.
2. Le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili:
  - a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche;
  - b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.
3. Le infermità ed imperfezioni degli organi del capo:
  - a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa del cranio che determinano deformità o disturbi funzionali;
  - b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie;
  - c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva;
  - d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie croniche;
  - e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale; perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20% ); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali.
4. Le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche e malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase acclinica o di devianza ematochimica; dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.
5. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio:
  - a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio;
  - b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Iperensione arteriosa;
  - c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;
  - d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.
6. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome:
  - a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali;
  - b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali;
  - c) le ernie viscerali;
  - d) la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica.
7. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.
8. Le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico:
  - a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale;

b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi.

9. Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.

10. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.

11. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entità.

12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine.

13. Neoplasie:

a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole);

b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali.

14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività.

15. Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.

Tabella 2  
(ai sensi dell'articolo 4)

#### REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti:

a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia di sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;

b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni impreveduti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;

c) una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;

d) una socialità caratterizzata da una adeguata disinvoltura nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo con opportuna decisione e dinamicità, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori:

a) un livello evolutivo fondato su significative esperienze di vita, integrate dalla consapevolezza di sé e dal senso di responsabilità, caratterizzato dalla capacità di assumere autonome iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media complessità, sostenuto da un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacità comunicativa sia scritta che orale;

b) un controllo emotivo caratterizzato dalla sicurezza di sé e dalla capacità di gestire lo stress, da una risposta comportamentale sintonica e razionale dinanzi alle difficoltà ed alle frustrazioni tale da consentire una adeguata rapidità decisionale ed operativa, dalla capacità di ritrovare in tempi brevi uno stato di calma;

c) una capacità intellettuale connotata da un adeguato rendimento nei compiti che, pur se prevalentemente pratici, richiedono poteri logico-critici e di giudizio, un pensiero articolato nonché una capacità di osservazione e memorizzazione;

d) una socialità contraddistinta dalla capacità nel gestire i rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attività di gruppo tale da favorire anche il rapporto tra i componenti, da una capacità affermativa e di gestione del personale nell'ottica del conseguimento dei risultati e, relativamente agli ambiti di autonomia previsti, da una funzionale disposizione motivazionale al servizio.

3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale:

a) un livello evolutivo connotato da una accentuata capacità sia di valutazione che di giudizio, da un ampio patrimonio socio-culturale e da una modalità espressiva articolata ed efficace. Deve, inoltre, sussistere la capacità di assumere autonomamente decisioni ed iniziative basate sulla realistica consapevolezza delle proprie potenzialità;

b) un controllo emotivo basato sulla fiducia in sé, sull'equilibrio del tono dell'umore, sulla capacità di sopportare lo stress conseguente alla gestione di situazioni problematiche di media-alta complessità nonché sulla capacità di contenere la tensione conseguente ad un impegno direttivo in circostanze operative;

c) una capacità intellettuale orientata da un pensiero articolato e critico, ampio e personale quanto a contenuti e concetti, in grado di fronteggiare problemi anche astratti attraverso idonee strategie risolutive, sostenute in ciò da adeguate potenzialità logiche sia deduttive che induttive e da poteri mnemonici, attentivi e di osservazione;

d) una socialità connotata dall'abilità nello stabilire rapporti interpersonali e dalla capacità nella gestione delle risorse umane, da autorevolezza e da una disposizione motivazionale all'organizzazione, formazione e comando operativo del personale subordinato; dalla sensibilità nel valutare le problematiche dei dipendenti e dalla capacità di acquisire un positivo ascendente su di essi in funzione del mantenimento della coesione del gruppo e del raggiungimento dei risultati prefissi.

Tabella 3  
(ai sensi dell'articolo 7)

#### REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI TECNICO-SCIENTIFICI O TECNICI E AI RUOLI PROFESSIONALI DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO

1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli operatori e revisori tecnici:

a) una evoluzione globale che esprima una sintonica integrazione della personalità, con riferimento alla maturazione globale, all'esperienza di vita, alla stima di sé ed al senso di responsabilità;

b) una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansigene;

c) delle facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacità di osservazione, attenzione e memorizzazione;

d) un comportamento sociale che evidenzii una capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione al gruppo e della motivazione.

2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei periti tecnici:

a) una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata capacità di impegnarsi con continuità assumendo all'occorrenza, e nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni;

b) una stabilità emotiva che esprima una adeguata sicurezza interiore favorita da un funzionale autocontrollo emotivo-comportamentale;

c) delle facoltà intellettive che consentano di risolvere problemi di modesta complessità con soluzioni che denotino capacità di osservazione nonché adeguati poteri mnemonici ed attentivi;

d) un comportamento sociale connotato da una adeguata disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e coordinazione nell'ambito del gruppo, tenuto conto della motivazione al lavoro e dello spirito di adattamento.

3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e al ruolo dei direttivi medici:

a) una evoluzione globale intesa come personalità armonicamente integrata, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità direttiva e decisionale;

b) una stabilità emotiva contraddistinta da una fiducia in sé, equilibrio nel tono dell'umore e autodomínio dinanzi a difficoltà ansiogene;

c) delle facoltà intellettive che consentano di valutare criticamente i problemi e di elaborare idonee strategie risolutive; una capacità ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi e di giudizio;

d) un comportamento sociale connotato da spigliatezza, capacità nel gestire i rapporti interpersonali e disposizione ad assumere posizioni di rilievo nell'ottica di un funzionale impegno lavorativo del personale dell'ufficio.

**Ministero dell'interno**

**D.M. 22/02/2006**

**Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2006, n. 109.**

Epigrafe

Premessa

1. *Ambito di applicazione.*
2. *Bando di concorso.*
3. *Possesso dei requisiti.*
4. *Prova d'esame.*
5. *Prova di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici ed attitudinali.*
6. *Commissione esaminatrice.*
7. *Titoli.*
8. *Graduatoria del concorso.*
9. *Immissione dei volontari in ferma prefissata nella Polizia di Stato.*
10. *Posti non coperti.*
11. *Rinvio.*

Allegato 1

**D.M. 22 febbraio 2006 (1)**

**Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo (2).**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2006, n. 109.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
di concerto con  
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva, che stabilisce che per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei requisiti di idoneità psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa;

Ritenuto di dover disciplinare il reclutamento nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004 le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

### **1. Ambito di applicazione.**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure di selezione per il reclutamento del personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da riservare, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo.

2. Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato sulla base della programmazione quinquennale scorrevole dei reclutamenti di cui al predetto art. 16, comma 1, formulata secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.

### **2. Bando di concorso.**

1. Il concorso è indetto, su base nazionale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso determinati sulla base della programmazione prevista dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226;

b) i requisiti per la partecipazione;

c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti individuati a norma dell'art. 1;

d) le categorie di titoli ammessi a valutazione;

e) i documenti prescritti;

f) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera e);

g) le materie oggetto della prova d'esame;

h) il diario della prova d'esame e la votazione minima da conseguire, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sarà pubblicato il diario della suddetta prova;

i) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

l) le prove di efficienza fisica, secondo le modalità e i programmi, da prevedere rispettivamente per gli uomini e per le donne;

m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

### **3. Possesso dei requisiti.**

1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

d) non aver superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

e) qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato nella Polizia di Stato.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

5. Per difetto di uno o più requisiti prescritti, è disposta, in qualunque momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

#### **4. Prova d'esame.**

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione, sono convocati, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso a sostenere la prova d'esame. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario della prova d'esame nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata nel bando di concorso.

2. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonché sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

3. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

4. La durata della prova è stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.

6. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

8. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

9. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dei candidati.

#### **5. Prova di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici ed attitudinali.**

1. I candidati che abbiano superato la prova d'esame, sono convocati, in ordine di graduatoria e nel numero stabilito da ciascun bando di concorso, nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno preventivamente comunicati, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli accertamenti per l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata dal bando di concorso.

2. I concorrenti che hanno riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica, sono sottoposti ai successivi accertamenti psico-fisici.

3. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato.

5. I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.

6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità.

7. I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati - di volta in volta - con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane.

8. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente, possono essere integrante da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni.

9. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

10. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

## 6. Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio, preferibilmente ove possibile, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed è composta da:

- a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo;
- b) due docenti di scuola secondaria superiore;
- c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso;
- d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore telematica.

2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

## 7. Titoli.

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue:

- a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
- b) missioni in teatro operativo fuori area;
- c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
- d) riconoscimenti, ricompense e benemerienze;
- e) titoli di studio;
- f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
- g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
- h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
- i) eventuali altri attestati e brevetti.

2. I titoli sopra indicati sono tratti dall'attestato di servizio rilasciato dalle competenti Autorità militari di cui all'art. 14-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

### **8. Graduatoria del concorso.**

1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria del concorso sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito la precedenza è accordata al candidato in possesso dei titoli preferenziali indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. La graduatoria deve essere trasmessa tempestivamente al Ministero della difesa, per consentire l'ammissione dei concorrenti di cui all'art. 9 alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate.

### **9. Immissione dei volontari in ferma prefissata nella Polizia di Stato.**

1. Dei concorrenti giudicati idonei ed utilmente collocatisi nella graduatoria di cui all'art. 8, fatte salve le riserve dei posti previste dal bando, il 55% è nominato allievo agente della Polizia di Stato fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno, mentre il rimanente 45% viene nominato allievo agente della Polizia di Stato dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale.
2. I candidati ammessi alla ferma prefissata quadriennale sono sottoposti, nell'ultimo semestre della ferma quadriennale, ad una verifica del mantenimento dei prescritti requisiti psico-fisici, nonché di quelli morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **10. Posti non coperti.**

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti vengono portati ad incremento di quelli previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di personale.
2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

### **11. Rinvio.**

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni.  
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

## **Allegato 1**

Allegato 1  
(Art. 1)

INDICE

|     |     |
|-----|-----|
| 1   | 1   |
| 2   | 2   |
| 3   | 3   |
| 4   | 4   |
| 5   | 5   |
| 6   | 6   |
| 7   | 7   |
| 8   | 8   |
| 9   | 9   |
| 10  | 10  |
| 11  | 11  |
| 12  | 12  |
| 13  | 13  |
| 14  | 14  |
| 15  | 15  |
| 16  | 16  |
| 17  | 17  |
| 18  | 18  |
| 19  | 19  |
| 20  | 20  |
| 21  | 21  |
| 22  | 22  |
| 23  | 23  |
| 24  | 24  |
| 25  | 25  |
| 26  | 26  |
| 27  | 27  |
| 28  | 28  |
| 29  | 29  |
| 30  | 30  |
| 31  | 31  |
| 32  | 32  |
| 33  | 33  |
| 34  | 34  |
| 35  | 35  |
| 36  | 36  |
| 37  | 37  |
| 38  | 38  |
| 39  | 39  |
| 40  | 40  |
| 41  | 41  |
| 42  | 42  |
| 43  | 43  |
| 44  | 44  |
| 45  | 45  |
| 46  | 46  |
| 47  | 47  |
| 48  | 48  |
| 49  | 49  |
| 50  | 50  |
| 51  | 51  |
| 52  | 52  |
| 53  | 53  |
| 54  | 54  |
| 55  | 55  |
| 56  | 56  |
| 57  | 57  |
| 58  | 58  |
| 59  | 59  |
| 60  | 60  |
| 61  | 61  |
| 62  | 62  |
| 63  | 63  |
| 64  | 64  |
| 65  | 65  |
| 66  | 66  |
| 67  | 67  |
| 68  | 68  |
| 69  | 69  |
| 70  | 70  |
| 71  | 71  |
| 72  | 72  |
| 73  | 73  |
| 74  | 74  |
| 75  | 75  |
| 76  | 76  |
| 77  | 77  |
| 78  | 78  |
| 79  | 79  |
| 80  | 80  |
| 81  | 81  |
| 82  | 82  |
| 83  | 83  |
| 84  | 84  |
| 85  | 85  |
| 86  | 86  |
| 87  | 87  |
| 88  | 88  |
| 89  | 89  |
| 90  | 90  |
| 91  | 91  |
| 92  | 92  |
| 93  | 93  |
| 94  | 94  |
| 95  | 95  |
| 96  | 96  |
| 97  | 97  |
| 98  | 98  |
| 99  | 99  |
| 100 | 100 |